

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno 12.02.2013

Deliberazione n. GC-2013-69

Prot. Gen. n. PG-2013-12108

Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2013-11

Sono intervenuti i Signori:

Tiziano Tagliani	Sindaco
Aldo Modonesi	Assessore
Chiara Sapigni	Assessore
Rossella Zadro	Assessore
Luciano Masieri	Assessore
Luigi Marattin	Assessore
Roberta Fusari	Assessore
Massimo Maisto	Vice Sindaco

Hanno giustificato l'assenza i Signori:

Deanna Marescotti	Assessore
--------------------------	------------------

Assiste il Segretario Generale Dott. Roberto Finardi

Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta

Oggetto

MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 16/05/2012 ATTO NOTAIO DOTT. ALBERTO MAGNANI REP. 43990/25145, TRA IL COMUNE DI FERRARA E LA SOCIETÀ PAROFIN S.R.L. INERENTE IL PIANO PARTICOLAREGGIATO IN VARIANTE AL P.P.I.P. PG. N. 22036/91 DEL 03/05/99 E APPROVATO RISPETTIVAMENTE CON DELIBERA C.C PG. 63649/09 DEL 13.12.2011 E DELIBERA G.C PG. 13793/12 DEL 6.03.2012 IN VARIANTE AL PRG, RIGUARDANTE UN'AREA SITA IN FERRARA VIA FERRARESI CLASSIFICATA DAL PRG VIGENTE SOTTOZONA D1.3, G4 ED AREA STRADALE.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 16/05/2012 - ATTO NOTAIO DOTT. ALBERTO MAGNANI REP. 43990/25145, TRA IL COMUNE DI FERRARA E LA SOCIETÀ PAROFIN S.R.L. INERENTE IL PIANO PARTICOLAREGGIATO IN VARIANTE AL P.P.I.P. PG. N. 22036/91 DEL 03/05/99 E APPROVATO RISPETTIVAMENTE CON DELIBERA C.C PG. 63649/09 DEL 13.12.2011 E DELIBERA G.C PG. 13793/12 DEL 6.03.2012 IN VARIANTE AL PRG, RIGUARDANTE UN'AREA SITA IN FERRARA VIA FERRARESI CLASSIFICATA DAL PRG VIGENTE SOTTOZONA D1.3, G4 ED AREA STRADALE.

LA GIUNTA

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale PG 63649/2009 del 13.12.2011 è stato approvato il Piano Particolareggiato di iniziativa privata in variante al P.P.I.P. approvato con delibera consiliare del 3/5/1999 PG n. 22036/91 e in variante al P.R.G. riguardante un'area sita in Ferrara Via Ferrarese classificata dal P.R.G. vigente come Sottozona D1.3, G4 ed area stradale, di proprietà della Soc. PAROFIN srl, con sede a Milano Via P. Mascagni n. 1;

che con il medesimo atto è stato approvato lo schema della convenzione di attuazione del Piano Particolareggiato in oggetto;

che con nota in data 17.02.2012 assunta al PG. 13723 del 23.02.2012 e successiva integrazione assunta al PG. 13724 del 23.02.2012, la Soc. PAROFIN srl ha richiesto un'integrazione all'art. 10 dello schema di convenzione per l'aggiunta della seguente precisazione:

Con riferimento al lotto UMIC1 l'agibilità degli edifici privati potrà essere concessa dopo l'esecuzione delle seguenti opere di urbanizzazione, che consentono l'accesso al lotto e, in conseguenza, l'esercizio dell'attività prevista:

- 1) *realizzazione della rotatoria sulla Via Ferraresi*
- 2) *accesso al lotto dallo svincolo Via Ferrarese – Via Beethoven;*
- 3) *strada di accesso dalla Via Ferraresi rotonda all'interno del comparto e strada di accesso al lotto UMIC1;*
- 4) *verde stradale dall'ingresso di Via Ferraresi fino al confine fra i lotti 1 e 4;*
- 5) *parcheggi pubblici;*
- 6) *vasca di laminazione;*

che con deliberazione di Giunta Comunale PG. 13793/2012 del 6.03.2012 sono state approvate le sopra riportate integrazioni all'art. 10 dello schema di convenzione;

che in data 16/05/2012 è stata stipulata con atto notaio Dott. Alberto Magnani la Convenzione urbanistica tra il Comune di Ferrara e la società Parofin S.r.l. - rep. 43990/25145 registrato a Ferrara il 04/06/2012 e trascritto il 04/06/2012 part. n° 6107 – inerente il piano in oggetto, approvato rispettivamente con delibera di C.C PG. 63649/09 del 13.12.2011 e delibera di G.C PG. 13793/12 del 6.03.2012;

che in data 19/10/2012 PG. 77070, è stata presentata dalla Società Parofin s.r.l. richiesta di modifica e integrazione alla convenzione sottoscritta in data 16/05/2012 al fine di poter attuare il piano di che trattasi per stralci funzionali;

che detti stralci sono stati individuati nel numero di quattro (4) come meglio definiti nel "Programma di Attuazione delle Opere di Urbanizzazione del Piano Particolareggiato di via Ferraresi" consegnato dalla proprietà, nella sua versione definitiva, in data 20 novembre 2012;

che in data 18/01/2013, la stessa Società Parofin s.r.l. ha integrato la richiesta 19/10/2012 PG. 77070 al fine di poter, attraverso i permessi di costruire che verranno presentati, apportare lievi modifiche , di carattere funzionale, al progetto approvato col Piano Particolareggiato senza che ciò comporti variante al piano stesso;

che la proprietà giustificava tale richiesta in quanto “Il particolare momento economico che stiamo attraversando, unitamente alle richieste degli operatori economici interessati ad insediarsi nell’area oggetto del Piano Particolareggiato, ci impongono di apportare lievi modifiche, di carattere funzionale, alle opere di urbanizzazione così come identificate nello strumento già approvato, fermo restando l’impostazione generale del progetto urbanistico, le quantità a standard destinate alla cessione od all’asservimento (Verde pubblico, Parcheggi Pubblici, Verde stradale, ecc.) già assentite con il piano originario e la loro condivisione con l’Amministrazione Comunale”;

che la natura delle suddette richieste non comportano la necessità di un parere ai sensi dell’art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, tenuto conto altresì che la Provincia di Ferrara – Settore Ambiente – PO Sviluppo Sostenibile, con delibera di Giunta Provinciale n. 230 PG. 64002 del 09/08/2011, ha già espresso la non assoggettabilità a procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dello strumento originario;

Considerato:

che la U.O. Piani Urbanistici Attuativi - Progettazione e Gestione ha espresso parere favorevole alle proposte di integrazione alla convenzione avanzate dalla Soc. Parofin srl in quanto l’attuazione per stralci funzionali e le eventuali lievi modifiche, di carattere funzionale, da apportarsi alle opere di urbanizzazioni, non modificano i contenuti dello strumento urbanistico già approvato ma disciplinano la tempistica per la realizzazione delle opere di urbanizzazione già assentite nella convenzione sottoscritta in data 16/05/2012;

che la legge 22 dicembre 2011 n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) entrata in vigore il 28.12.2011, prevede che nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16 comma 7 del DPR 380/2001, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, siano a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

che necessita ora procedere all’approvazione della modifica/integrazione della convenzione inerente il piano in oggetto, ai sensi dell’art.25 della L.R. n. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente allo schema di convenzione integrativa da stipularsi con la proprietà, contenente tutti gli elementi di cui al 2^a comma dell’art.22 della legge regionale medesima;

che, ai fini dell’attuazione del piano particolareggiato in questione, il soggetto attuatore dovrà presentare i progetti definitivi delle opere di urbanizzazione che, una volta ottenuti i pareri favorevoli degli uffici ed Enti competenti, saranno oggetto di specifici permessi inerenti gli stralci attuativi, da rilasciarsi in conformità al presente piano, o di altri atti previsti da eventuali norme sopraggiunte.

VISTA la L.R. 7/12/1978 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 8/11/1988 n. 46 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 24/3/2000 n. 20 e successive modifiche e integrazioni ;

VISTA la L.R. 31 del 25/11/2002 e successive modifiche e integrazioni ;

VISTO l'art 12 del D.Lgs. 4/2008;

VISTE le N.T.A. del P.R.G. vigente;

VISTI gli atti;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale proponente in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49 D.Lgs.267/2000 e smi);

Con il voto favorevole di tutti i presenti;

D E L I B E R A

di approvare per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano, le richieste effettuate dalla Soc. PAROFIN srl con sede a Milano Via P. Mascagni n. 1 del 19/10/2012 PG. 77070 e successiva integrazione del 18 gennaio 2013, di modifica e integrazione della Convenzione stipulata con atto notaio Dott. Alberto Magnani tra il Comune di Ferrara e la società Parofin S.r.l. - rep. 43990/25145 registrato a Ferrara il 04/06/2012 e trascritto il 04/06/2012 part. n° 6107 – inerente il piano in oggetto, approvato rispettivamente con delibera di C.C PG. 63649/09 del 13.12.2011 e delibera di G.C PG. 13793/12 del 6.03.2012; area sita in Ferrara Via Ferraresi classificata dal P.R.G. vigente sottozona D1.3, G4 ed area stradale, in conformità all'Elaborato "Programma di Attuazione delle Opere di Urbanizzazione del Piano Particolareggiato di via Ferraresi";

di approvare il sotto riportato schema di convenzione integrativa della convenzione stipulata il 16/05/2012 con atto Notaio Magnani Alberto rep. N. 42432/23939, da stipularsi in esecuzione del presente provvedimento e regolante i rapporti tra il Comune ed operatori privati, ai sensi degli artt. 22 e 25 della Legge Regionale 7/12/1978 n. 47 e successive modifiche:

SCHEMA DI CONVENZIONE

ARTICOLO 1

A parziale modifica dell'art. 3 della convenzione stipulata il 16/05/2012 con atto Notaio Magnani Alberto rep. N. 42432/23939 il soggetto attuatore si impegna ad aggiudicare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, compresi i lavori di realizzazione della rotatoria, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 16, comma 2 bis del DPR n. 380/2001, introdotto dall'art. 45 della L. 214 del 22/12/2011.

Fermo il resto.

ARTICOLO 2

A parziale modifica dell'art. 5 della convenzione le parti convengono quanto segue:

Le cessioni e/o asservimenti contemplati nel presente articolo dovranno avvenire per stralci prima della comunicazione di inizio lavori inerenti le relative opere di urbanizzazione.

Prima del rilascio del Permesso per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relativo a ciascun stralcio non sarà comunque possibile rilasciare e/o non saranno efficaci i titoli edilizi per la costruzione degli edifici previsti, dal Piano Particolareggiato, nello stralcio stesso.

Eventuali modifiche, di carattere funzionale, alle opere di urbanizzazione del piano particolareggiato già approvato, non costituiranno variante al piano stesso, fermo restando che non potranno essere modificati l'impostazione generale del progetto urbanistico e la quantificazione delle aree a standard. Tali modifiche dovranno essere preventivamente condivise con l'Amministrazione Comunale.

Fermo il resto.

ARTICOLO 3

A parziale modifica dell'art. 6 della convenzione le parti convengono quanto segue:

Il soggetto attuatore si obbliga per se e per gli aventi causa a qualsiasi titolo ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo il programma dell'Elaborato "Programma di Attuazione delle Opere di Urbanizzazione del Piano Particolareggiato di via Ferraresi" di seguito specificato, allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale:

- Lo stralcio n. 1 - Opere di urbanizzazione relative alla viabilità esterna al comparto (nuova rotatoria su via Ferraresi, cabina elettrica tra i lotti UMIC 1 e UMIC 4, allaccio nuova cabina alla rete esistente e rete di illuminazione pubblica della rotatoria, fino all'allaccio alla nuova cabina). Il rilascio di detto permesso è condizione necessaria al rilascio di quello relativo al secondo stralcio;
- Lo stralcio n. 2 - Opere di urbanizzazione a servizio del lotto denominato UMIC 1 (parcheggio e relative reti); detto permesso potrà essere rilasciato solo ad avvenuto rilascio del permesso relativo al primo stralcio;
- Lo stralcio n. 3 - Opere di urbanizzazione a servizio del lotto denominato UMIC 2 (parcheggio e relative reti); detto permesso potrà essere rilasciato solo a seguito dell'esecuzione di almeno il 70% delle opere previste nel secondo stralcio (comprendenti comunque il completamento delle dorsali principali delle reti e la viabilità di accesso);
- Lo stralcio n. 4 - Opere di urbanizzazione a servizio dei lotti denominati UMIV 3 e UMIV 4 (parcheggio e relative reti), nonché completamento dell'area verde interna al perimetro d'intervento; detto permesso potrà essere rilasciato solo a seguito dell'esecuzione di almeno il 70% delle opere previste nel terzo stralcio.

I lavori inerenti gli stralci saranno iniziati entro un anno dal rilascio del relativo permesso di costruire ed ultimati entro tre anni dalla data di rilascio del permesso stesso.

Qualora le opere di urbanizzazione non vengano ultimate entro tale termine (tre anni dalla data di rilascio dei singoli permessi), i titoli abilitativi/comunicazioni per la realizzazione degli edifici, inerenti allo stesso stralcio, che verranno presentati/richiesti oltre tale termine, non avranno efficacia o non verranno rilasciati fino a collaudo avvenuto delle urbanizzazioni medesime fatta eccezione per le aree verdi in particolare ai tempi necessari per l'attecchimento delle essenze di cui al precedente art. 3.

A completamento delle opere di urbanizzazione primaria eseguite per stralci funzionali, sarà cura del soggetto attuatore comunicare al Comune di Ferrara - Settore Pianificazione Territoriale e Settore Opere Pubbliche, l'avvenuta ultimazione.

Fermo il resto.

ARTICOLO 4

A parziale modifica dell'art. 7 della convenzione le parti convengono quanto segue: L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art 108 del Regolamento Edilizio, nominerà il collaudatore in corso d'opera per le opere di urbanizzazione eseguite per stralci funzionali, successivamente alla comunicazione di inizio dei lavori delle opere medesime, sulla base di un elenco predisposto dall'Amministrazione stessa.

Fermo il resto.

ARTICOLO 5

A parziale modifica dell'art. 8 della convenzione le parti convengono quanto segue:

Il soggetto attuatore, a garanzia della perfetta esecuzione delle opere previste dal Piano, compresa la rotatoria, costituirà a favore del Comune di Ferrara, all'atto del rilascio dei singoli permessi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative a ciascun stralcio, una fidejussione (bancaria o assicurativa e, in quest'ultimo caso, con primaria compagnia) per un importo pari al 70% del costo presunto delle opere medesime, da desumersi dal computo metrico allegato al relativo progetto definitivo e vistato dagli Enti, fermo restando che in caso di

inosservanza degli obblighi di esecuzione delle opere e dei tempi di realizzazione stabiliti nella presente convenzione e nel relativo permesso di costruire il Comune ha facoltà di escutere, attingendo da tale somma anche le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo delle stesse e degli altri oneri accessori, necessarie per l'esecuzione delle opere stesse, in via sostitutiva.

L'Amministrazione Comunale si obbliga a svincolare la predetta garanzia entro tre mesi dal collaudo favorevole di tutte le opere relative ai singoli stralci, avvenuto con le modalità di cui sopra.

Per l'inosservanza degli obblighi di esecuzione delle opere e dei tempi di realizzazione stabiliti nella presente convenzione e nei relativi permessi di costruire, per le opere di urbanizzazione di ciascun stralcio, il Comune avrà il diritto di eseguire - in via surrogatoria - le opere non eseguite o eseguite in modo difforme dalle prescrizioni del progetto definitivo ed avrà il diritto di richiedere al fideiussore il pagamento, a proprio favore, dell'importo garantito nei limiti della spesa necessaria per l'esecuzione delle opere di cui sopra, maggiorato delle spese di progettazione, direzione lavori e collaudo delle stesse e degli altri oneri accessori.
Fermo il resto.

ARTICOLO 6

A parziale modifica dell'art. 10 della convenzione le parti convengono quanto segue:

Il rilascio o l'efficacia dei titoli abilitativi per la costruzione degli edifici previsti dal piano particolareggiato sono subordinati all'avvenuto rilascio del relativo permesso di costruire per le opere di urbanizzazione a stralcio. Il soggetto attuatore ed i suoi aventi causa avranno la facoltà di ritirare il relativo permesso di costruire per opere di urbanizzazione dei singoli stralci, secondo il programma di cui al precedente art. 3, anche dopo che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza del permesso di costruire degli edifici inerenti gli stralci stessi, fermo restando il rispetto delle norme di cui all'art. 24 del vigente Regolamento Edilizio.

L'edificazione, all'interno degli stralci funzionali, potrà essere concessa anche prima della completa realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative agli stessi stralci, fermo restando che i certificati di conformità edilizia ed agibilità non potranno comunque essere rilasciati fino a quando le costruzioni non siano dotate delle opere di urbanizzazione primaria indispensabili per assicurare le necessarie condizioni di vita ed il relativo accertamento è rimesso alla valutazione dell'Amministrazione Comunale.

Con riferimento al lotto UMIC1 l'agibilità degli edifici privati potrà essere concessa dopo l'esecuzione delle opere di urbanizzazione inerenti agli stralci funzionali denominati n. 1 e n. 2.

L'edificazione prevista dal piano particolareggiato, compresi gli edifici, dovrà essere ultimata entro il 16 maggio 2022.

Fermo il resto.

di dare atto che il soggetto attuatore dovrà rendersi disponibile alla stipula della convenzione entro il termine di 6 (sei) mesi dall'esecutività del presente provvedimento, scaduto il quale si intenderà decaduta l'approvazione della suddetta modifica alla convenzione stipulata il 16/05/2012 con atto Notaio Magnani Alberto rep. N. 42432/23939, senza ulteriori provvedimenti;

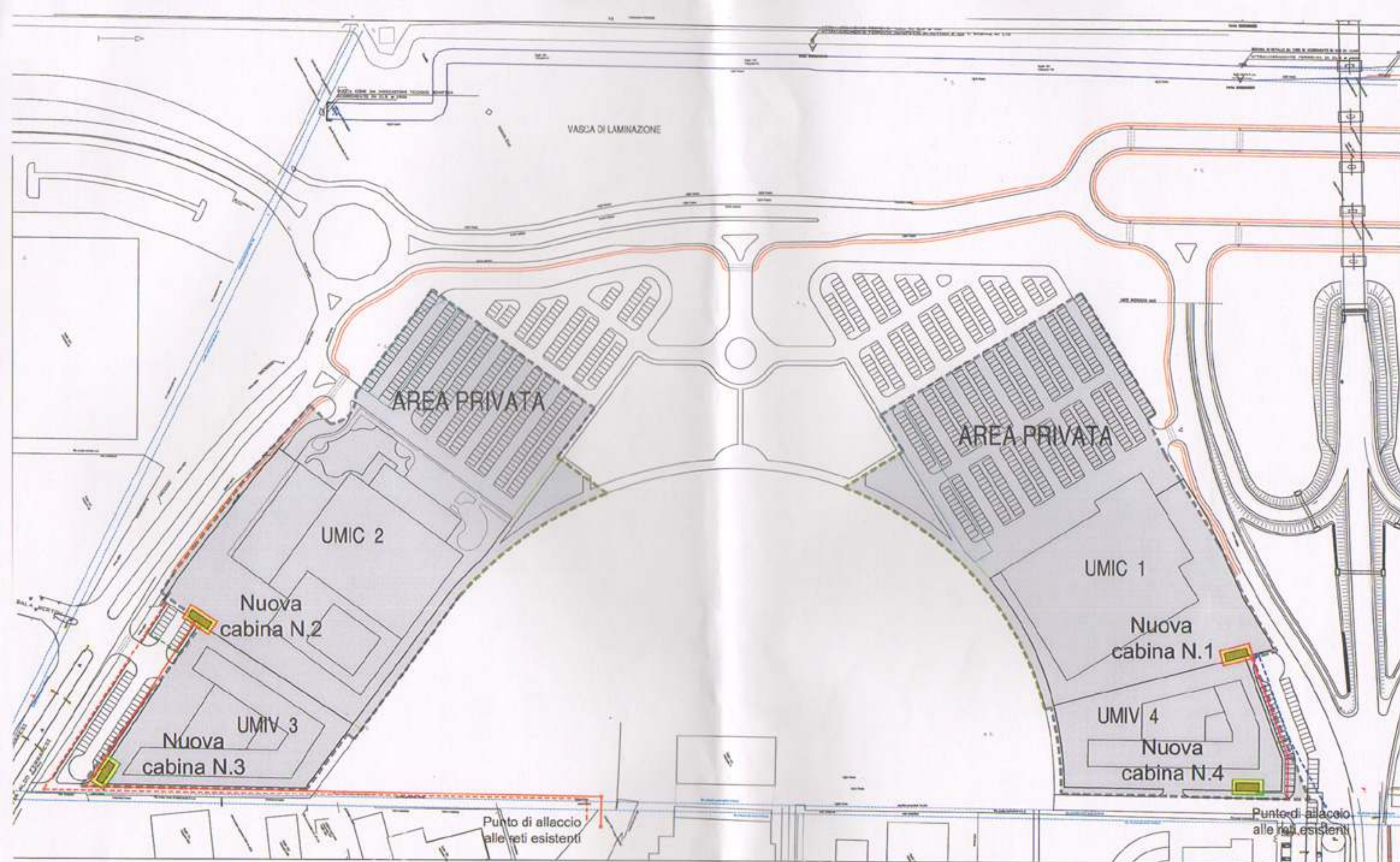
di dare atto altresì che alla stipula della convenzione in attuazione del presente provvedimento interverrà, in rappresentanza del Comune di Ferrara, l'Arch. Paolo Perelli, Dirigente presso il Servizio Pianificazione Territoriale e Progettazione o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Arch. Davide Tumiati Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale;

di dare atto che responsabile del procedimento è l'Arch. Barbara Bonora U.O. Piani Urbanistici Attuativi - Progettazione e Gestione.

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.lgs n. 267/2000, con il voto favorevole espresso da tutti i presenti alla seduta.

IL SINDACO
TIZIANO TAGLIANI

IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO FINARDI

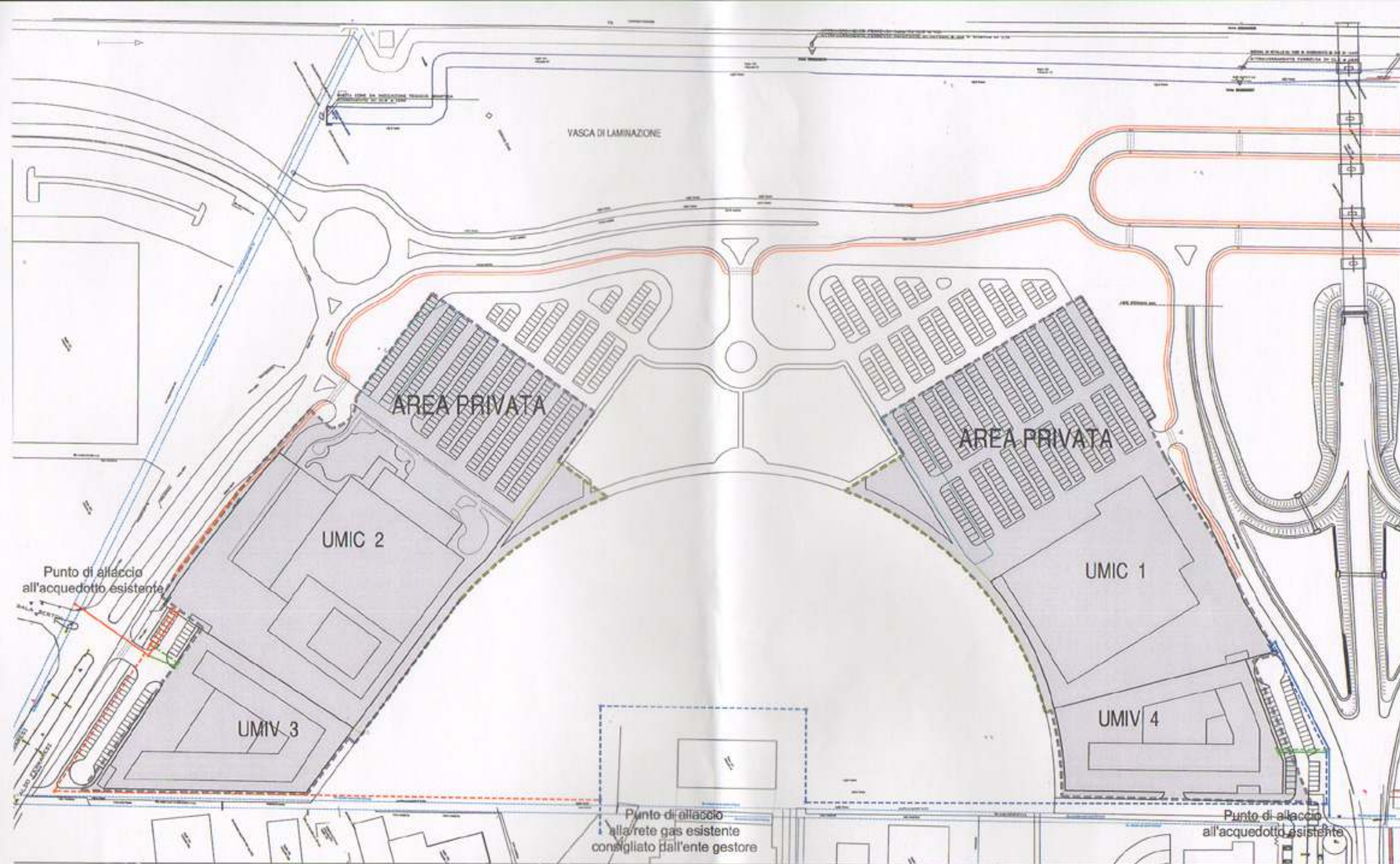


RETE ELETTRICA

- PRIMO STRALCIO (LOTTO ROTATORIA FUORI COMPARTO)
- TERZO STRALCIO (LOTTO UMIC 2)
- QUARTO STRALCIO (LOTTO UMIV 3 - UMIV 4)

RETE TELEFONICA

- SECONDO STRALCIO (LOTTO UMIC 1)
- TERZO STRALCIO (LOTTO UMIC 3)
- QUARTO STRALCIO (LOTTO UMIV 3 - UMIV 4)

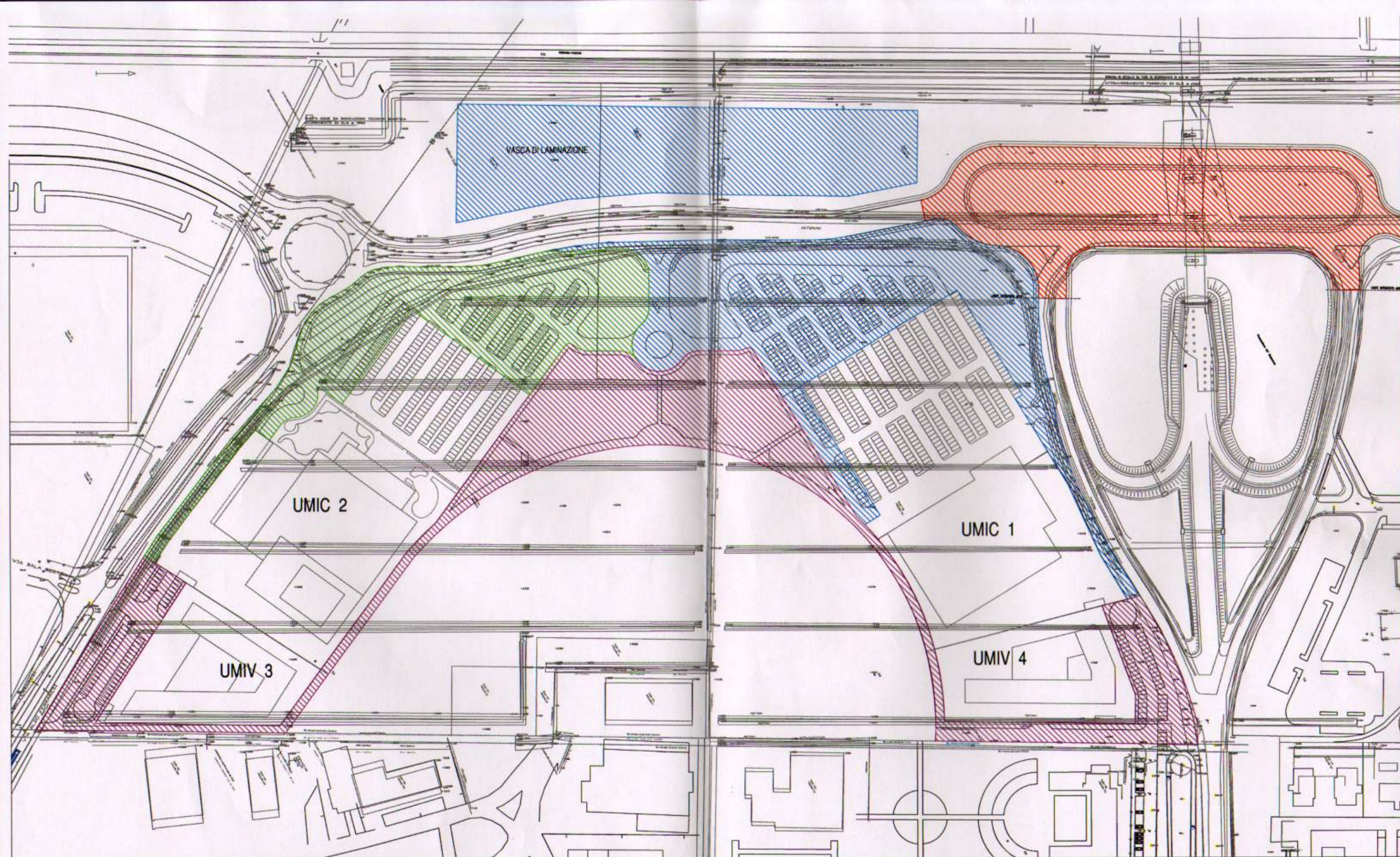


RETE IDRICA

- SECONDO STRALCIO (LOTTO UMIC 1)
- TERZO STRALCIO (LOTTO UMIC 2)
- QUARTO STRALCIO (LOTTO UMIV 3 - UMIV 4)

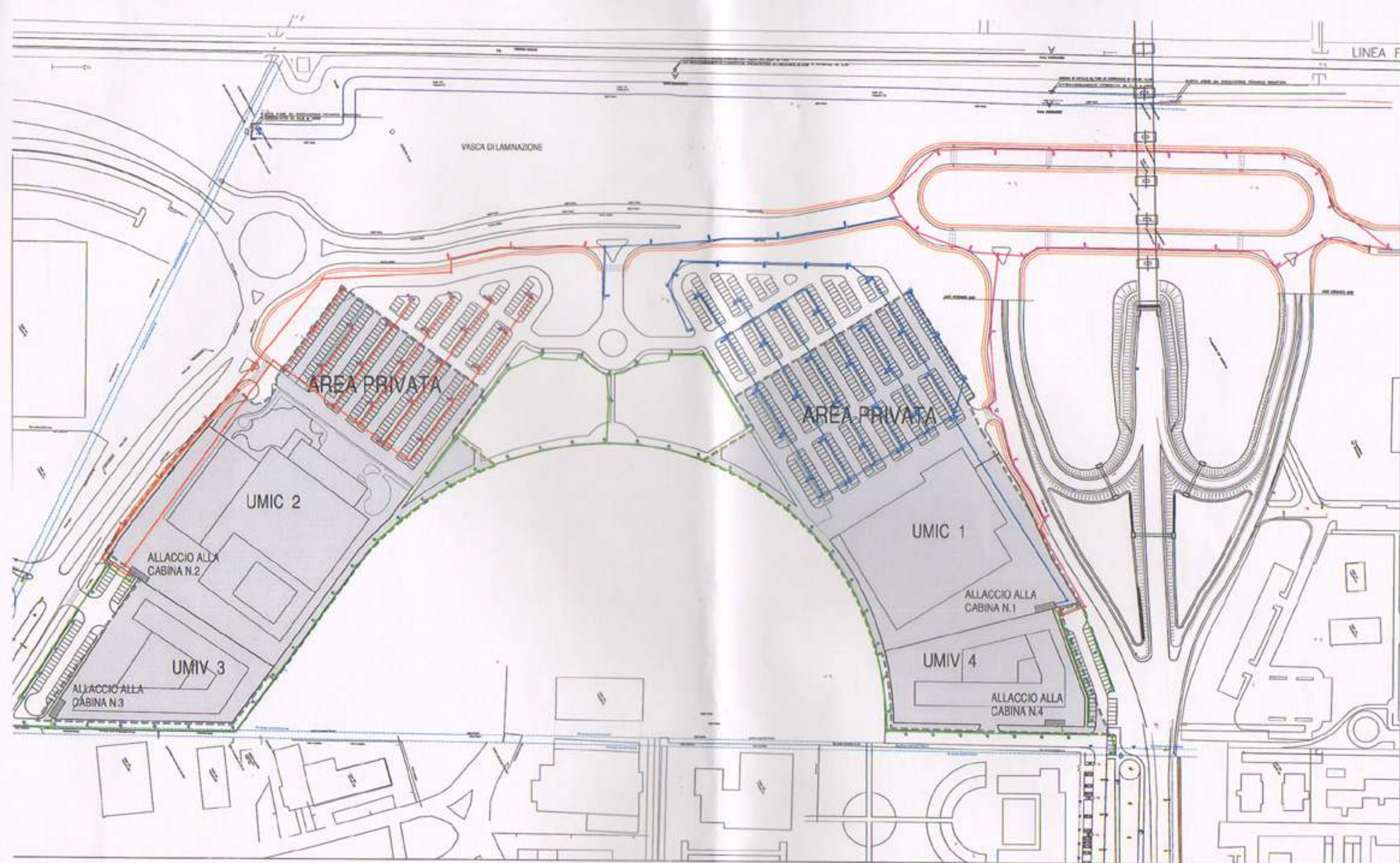
RETE GAS

- SECONDO STRALCIO (LOTTO UMIC 1)
- TERZO STRALCIO (LOTTO UMIC 2)
- QUARTO STRALCIO (LOTTO UMIV 3 - UMIV 4)



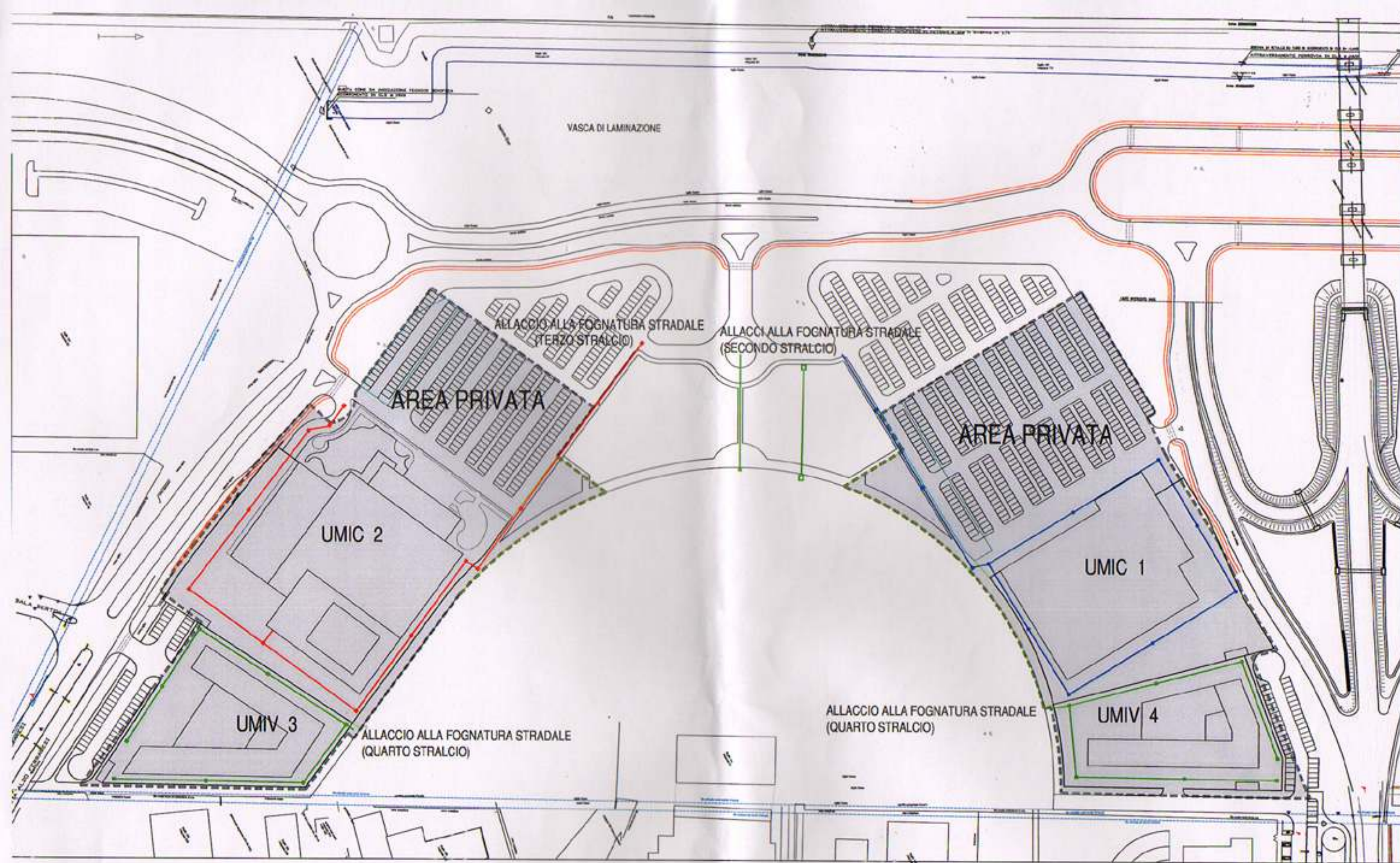
- 1° STRALCIO  RETI FUORI DAL PERIMETRO DELLO STRALCIO: nuova cabina Enel tra UMIC1 e UMIV 4 (completa di collegamento alla rete elettrica esistente) e collegamento illuminazione rotatoria alla nuova cabina.
- 2° STRALCIO  RETI FUORI DAL PERIMETRO DELLO STRALCIO: attraversamento viabilità esistente per scarico fogne meteoriche alla Vasca di Laminazione; attraversamento lotto UMIV4 per scarico fogna nera, allaccio acqua, gas e rete telefonica alle reti esistenti.
- 3° STRALCIO  RETI FUORI DAL PERIMETRO DELLO STRALCIO: allaccio alle fogne stradali e bianche del secondo stralcio; attraversamento lotto UMIV3 per allacci fogna nera, acqua, gas e allaccio alla nuova cabina Enel.
- 4° STRALCIO  RETI FUORI DAL PERIMETRO DELLO STRALCIO: nessuna, tutti gli allacci alle reti esistenti avvengono all'interno del perimetro della propria area.

PAROFIN S.r.l.
Presidente del C.D.A.



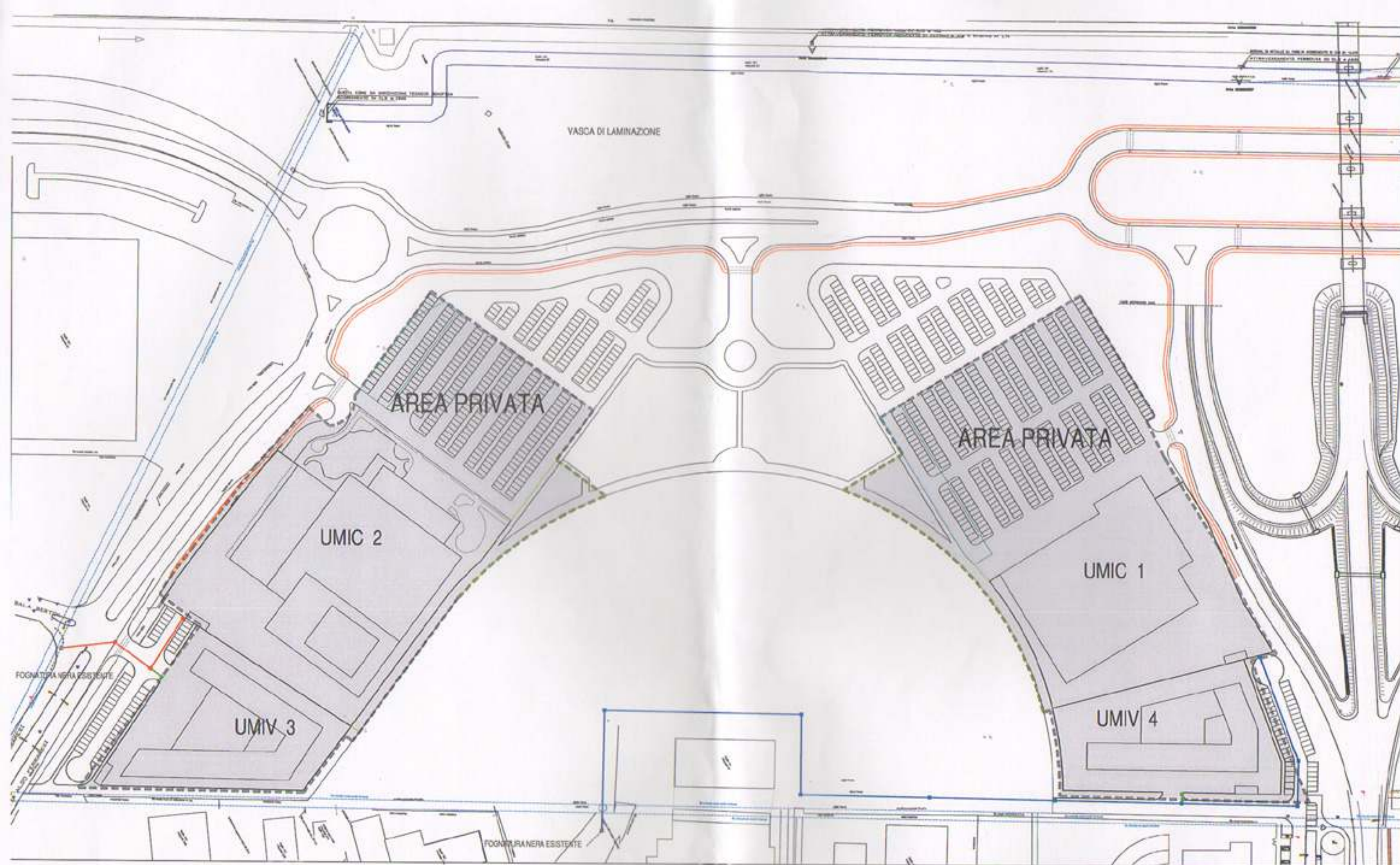
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

- PRIMO STRALCIO (LOTTO ROTATORIA FUORI COMPARTO)
- SECONDO STRALCIO (LOTTO UMIC 1)
- TERZO STRALCIO (LOTTO UMIC 2)
- QUARTO STRALCIO (LOTTO UMIV 3 - UMIV 4)



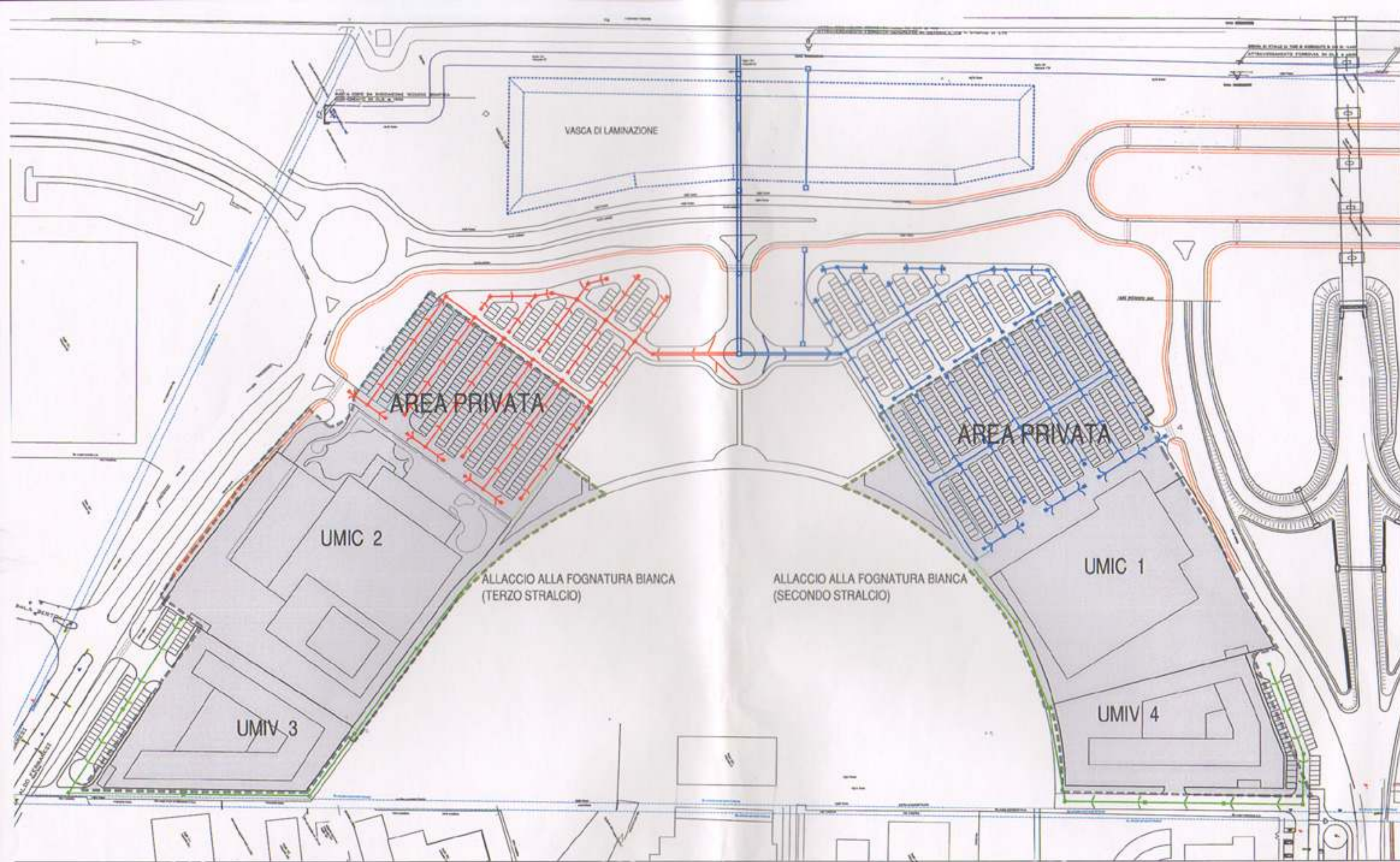
RETI DI FOGNATURA BIANCA

- SECONDO STRALCIO (LOTTO UMIC 1)
- TERZO STRALCIO (LOTTO UMIC 2)
- QUARTO STRALCIO (LOTTO UMIV 3 - UMIV 4)



RETI DI FOGNATURA NERA

- SECONDO STRALCIO (LOTTO UMIC 1)
- TERZO STRALCIO (LOTTO UMIC 2)
- QUARTO STRALCIO (LOTTO UMIV 3 - UMIV 4)



RETI DI FOGNATURA STRADALE

- SECONDO STRALCIO (LOTTO UMIC 1)
- TERZO STRALCIO (LOTTO UMIC 2)
- QUARTO STRALCIO (LOTTO UMIV 3 - UMIV 4)

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 12/02/2013 n. GC-2013-69 – Prot. Generale n. PG-2013-12108 e avente oggetto MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 16/05/2012 ATTO NOTAIO DOTT. ALBERTO MAGNANI REP. 43990/25145, TRA IL COMUNE DI FERRARA E LA SOCIETÀ PAROFIN S.R.L. INERENTE IL PIANO PARTICOLAREGGIATO IN VARIANTE AL P.P.I.P. PG. N. 22036/91 DEL 03/05/99 E APPROVATO RISPETTIVAMENTE CON DELIBERA C.C PG. 63649/09 DEL 13.12.2011 E DELIBERA G.C PG. 13793/12 DEL 6.03.2012 IN VARIANTE AL PRG, RIGUARDANTE UN'AREA SITA IN FERRARA VIA FERRARESI CLASSIFICATA DAL PRG VIGENTE SOTTOZONA D1.3, G4 ED AREA STRADALE.

esecutivo il 12/02/2013

E' in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal 14-FEB-13 al 28-FEB-13

Ferrara, 14/02/2013

**L'addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni**